

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

13<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

**Presidenza del presidente VILLONE**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(604-B) CAMO ed altri: *Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3
CABRAS, <i>sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i> .....	2
MAZZUCA POGGIOLINI ( <i>Rin. Ital.</i> ), <i>relatrice alla Commissione</i> .....	2

*I lavori hanno inizio alle ore 12,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(604-B) CAMO ed altri: Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MAZZUCA POGGIOLINI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento al nostro esame, che permette la concessione di un contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, già da noi approvato, è stato approvato anche dalla Camera dei deputati. Ciò è avvenuto però con una modifica: è stata infatti esclusa la previsione di spesa relativa agli anni 1997 e 1998, ed è stato invece lasciato soltanto quanto stabilito (quattro miliardi) per l'anno in corso, il 1996, per il quale ovviamente vi è l'adeguata copertura finanziaria. Questa modifica evidentemente è stata introdotta per rendere più agevole l'approvazione di tale provvedimento - compatibilmente a quelle che saranno poi le previsioni future - e di non gravare già il Governo di vincoli così prestabiliti. Mi corre però l'obbligo di ricordare come questo finanziamento di quattro miliardi per il 1996, riferito alle associazioni e agli enti di promozione sociale che realmente svolgono un lavoro efficace e continuo a favore di migliaia di soggetti, sia veramente esiguo.

Naturalmente esprimo parere favorevole - perchè non posso far altro - e chiedo ai colleghi di approvare senza indugi questo disegno di legge così da farlo diventare immediatamente legge dello Stato e quindi poi esecutivo rispetto all'erogazione delle somme previste. Voglio far presente però a tutti i Gruppi parlamentari come sia necessario per i prossimi anni compiere uno sforzo per adeguare l'intervento statale ai compiti e alle funzioni, che lo stesso Stato riconosce a queste associazioni, con un finanziamento che possa metterle in grado di svolgere tali compiti e tali funzioni.

CABRAS, *sottosegretario di stato per il commercio con l'estero*. Il Governo esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio la sentrice Mazzuca Poggiolini per il suo intervento. Come i colleghi hanno potuto constatare, la modifica apportata dalla Camera dei deputati ha carattere puramente tecnico; rimane, quindi, del tutto invariato il quadro normativo che già aveva visto il consenso di tutti, qui in Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale e poichè non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, così come modificati dalla Camera dei deputati.

#### Art. 1.

1. Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre leggi, è stabilito in lire 4 miliardi per l'anno 1996.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito nelle percentuali fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987, ed è liquidato alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa.

3. Entro il 31 marzo 1997 le associazioni di cui al comma 1 presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali. A tal fine alle relazioni sono allegati i preventivi ed i consuntivi dell'attività svolta, nonchè le relazioni sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Camera dei deputati ha modificato soltanto il comma 1 che metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 come modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,55.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE